

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova

Nella legislazione genovese dal XV al XVI secolo è costantemente presente il collegamento tra l'istituto fallimentare e l'esercizio della professione bancaria. Anche se non si può condividere l'opinione di chi ha sostenuto che « nella legislazione genovese l'istituto fallimentare, sorto in un primo tempo per i banchieri ... fu solo in un secondo tempo esteso agli altri imprenditori »¹ – tenuto conto che i problemi legati all'insolvenza sono stati regolamentati anche per altre categorie² – è peraltro innegabile che si noti una attenzione particolare per le conseguenze dei dissesti provocati da chi eserciti tale professione.

Lo scopo di questa relazione è appunto quello di mettere in luce le sorti del collegamento tra fallimento e banca attraverso lo sviluppo della legislazione genovese dal XV al XVII secolo, con particolare riguardo alla posizione istituzionale ed al contributo giurisprudenziale offerto in tema dalla Rota civile di Genova, creata nel 1529. L'esperienza genovese riguardante il fallimento, per singolare che sia, e quindi difficilmente comparabile con altri Stati, mi conferma nell'idea, già sperimentata in uno studio sulle vicende statutarie della stessa città, che i mutamenti normativi ed istituzionali rispondono di rado ad esigenze di semplice affinamento tecnico giuridico, ma hanno più comunemente contingenti motivazioni di tipo politico ed economico che le determinano e le orientano.

* Pubbl. in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984, a cura di K. NEHLSSEN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), pp. 17-38.

¹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964, p. 74.

² Una prima embrionale e generale regolamentazione dell'istituto è reperibile ai primi del XIV secolo in una norma che sembra riunire precedenti statuizioni di epoca consolare e podestarile. Si veda *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «Miscellanea di storia italiana», XI (1871), libro II, cap. XLIV, p. 612, «De hiis qui in fraudem hominis cesserunt».

La conseguenza da trarre, sul piano metodologico, è, a mio parere, la necessaria attenzione sia all'elemento cronologico, sia agli avvenimenti e alle cause che hanno portato alle riforme legislative. Non si vuole con questo negare efficacia conoscitiva ad indagini come quelle di Lattes o di Santarelli, che si sono occupati in maniera più approfondita nella storiografia giuridica italiana dei problemi del fallimento nella legislazione statutaria³: a me sembra, però, che la scelta delle fonti – statuti di grandi città insieme a quelli di comunità rurali in contesti geografici e politici differenti anche quanto a grado di autonomia – ed il loro accostamento – con comparazioni di testi dal XIII al XVIII secolo – porti ad una ricostruzione storica che, se da una parte è costretta ad attenersi strettamente agli elementi tecnici dell'istituto che risultano comuni, rinuncia, dall'altra, a spiegare le ragioni specifiche dell'irrompere delle innovazioni e dei cambiamenti nei vari ordinamenti in tempi diversi. Una analisi cronologicamente più rigorosa, oltre a fornire elementi per vagliare l'impatto di un istituto e delle sue variazioni nei singoli contesti storici, consente anche valutazioni generali più complete, con l'arricchire il contesto tecnico di una serie di dati storici, politici ed ambientali, tutti funzionali alla costruzione di un quadro storiograficamente più completo ed appagante.

Quanto detto credo che possa aver valore ed applicazione in maniera particolare per la materia fallimentare: nel contesto della legislazione statutaria che, da un punto di vista tecnico, sembra contenere nel corso dei secoli dal Medioevo all'età moderna caratteri giuridici unitari, è opportuno inserire i contrasti, le cesure, le accelerazioni che gli eventi storici hanno apportato. Al di là delle piccole variazioni di dettato normativo, anch'esse legate a situazioni contingenti, ci sono le diversità create da novità macroscopiche, come la formazione di più complessi organismi statuali, le quali, in misura diversa, hanno comportato revisioni e innovazioni normative: queste andrebbero singolarmente valutate, poiché hanno spesso avuto il merito di

³ È ancora di grande utilità l'opera di A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 308-350; più vasta ed articolata l'opera di U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento* cit., nella quale i testi sono discussi con intelligenza e competenza tecnica; le peculiarità del procedimento veneziano sono studiate da G.I. CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, Torino 1938, pp. 89-170; una chiara sintesi e la bibliografia più recente in C. PECORELLA - U. GUALAZZINI, *Fallimento (Premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 220-232; qualche cenno generale in K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrecht*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II/1: *Neuere Zeit - Wissenschaft*, München 1977, pp. 856-858.

pervenire ad una migliore sistematica e ad una maggiore organicità dei singoli istituti. In collegamento con le legislazioni dell'età moderna, in funzione di stimolo e di approfondimento teorico e pratico, è da porre la creazione di grandi organismi giurisdizionali centrali, come le Rote.

Le osservazioni generali e di metodo sin qui svolte mi sono state nella fattispecie suggerite dall'approfondimento di una esperienza abbastanza peculiare quale è quella genovese, ma ho con essa sperimentato ancora una volta che il rigore nella ricostruzione storica e filologica ha, più spesso di quanto si creda, valore sostanziale e contenutistico e non solo formale. Torniamo adesso alla esperienza genovese. Già i più antichi statuti di Genova fino a noi pervenuti, denominati *Statuti di Pera*, conservano una serie di norme atte a disciplinare i casi di dissesto⁴. È però nelle leggi politiche, fatte raccogliere all'inizio del XV secolo dal governatore francese Boucicault, che troviamo due norme che hanno per oggetto il fallimento dei banchieri e degli altri operatori economici⁵. Non deve meravigliare che tali istituti siano al di fuori degli statuti civili e criminali, in quanto già da una revisione del 1375 tutta la materia mercantile è stata estrapolata da queste sedi e inserita nella normativa politica, a significare la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato nella regolamentazione di rapporti vitali per l'economia e per la stessa sopravvivenza dello stato genovese⁶.

La prima legge, intitolata «de bancheriis rumpentibus», stabilisce la competenza dell'Ufficio di Mercanzia nei casi di fallimento dei banchieri, e obbliga i magistrati ordinari a dare l'appoggio necessario alle iniziative di quello speciale. L'attenzione maggiore viene posta nel recupero e nella conservazione delle scritture dei banchieri che, come vedremo, possono diventare elemento di prova sia a favore, sia contro gli stessi⁷.

La seconda norma, di poco successiva, dal titolo «de bancheriis et aliis rumpentibus», segna invece le differenze della situazione del dissesto dei banchieri da quella degli altri mercanti⁸.

⁴ *Statuti della colonia genovese di Pera* cit., libro II, capp. XLIV-XLVI, pp. 612-616.

⁵ Sulla legislazione del Boucicault, V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 139 e sgg.

⁶ *Ibidem*, p. 135 e sgg.

⁷ *Volumen Magnum Capitulum Civitatis Ianuae A. MCCCCIII-MCCCCVII*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO e V. POGGI (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), Torino 1901, col. 574, «de bancheriis rumpentibus».

⁸ *Ibidem*, coll. 656-659, «de bancheriis et aliis rumpentibus».

Un consulente genovese, Bartolomeo Bosco, attivo nel primo trentennio del Quattrocento, nel commentare questa norma, ricorda che tra banchieri e mercanti « est multa differentia, quia banherii sunt publice approbati per Officium Mercantiae, iurant officium et satsidant; quae tria cessant in mercatore ... »; esistono pertanto una serie di garanzie pubbliche che inducono a fidarsi dei banchieri, con la conseguenza che è ben più grave « si rationes banheriorum retractantur, non rationes non banheriorum: nam maius inconveniens propter dictam fidem publicam potuerunt committere, quam mercatores, in se et in aliis, et ideo magis fuit eorum fraudibus occurendum »⁹. Il Bosco pone quindi lucidamente in evidenza le ragioni che hanno consigliato un'autonoma regolamentazione delle procedure fallimentari per la categoria dei banchieri: l'autorizzazione e l'avallo dello Stato per lo svolgimento della loro attività contribuisce a creare e ad alimentare la fiducia dei cittadini nei loro confronti e, correlativamente, la loro decozione si può ripercuotere in modo negativo nei confronti delle stesse autorità: è ovvio quindi che per questi professionisti le cautele, i controlli, ed eventualmente le pene, devono essere della massima severità.

Nella stessa norma che stabilisce la competenza dell'Ufficio di Mercanzia in materia fallimentare, si precisa anche che esso deve designare un giudice quando i creditori non arrivino ad un accordo¹⁰. Un sistema complicato che non deve aver dato buona prova se, nel 1423, si perviene ad una « Nova quaedam constitutio de officio ruptorum »: nel testo si afferma che i giudici delegati al fallimento protraggono troppo le liti, creando confusione e danni. Si istituisce pertanto un magistrato di quattro prudenti e rispettabili cittadini, con la stessa autorità dei giudici precedenti: la procedura è sommaria, non è ammessa né *melioratio* della sentenza né *restitutio in integrum*, e lo stesso magistrato può disporre l'esecuzione. Si aggiunge però che la dichiarazione di *rottura*, che dà l'avvio al procedimento, viene riservata al Governatore ed agli Anziani, cioè alle supreme cariche politiche dello Stato¹¹.

La eliminazione del Magistrato dei Rotti nel 1429, cioè solo sei anni dopo, con il passaggio della competenza all'Ufficio di Moneta di banchi, e la

⁹ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. CCCLXXXIX, pp. 605-607.

¹⁰ *Volumen Magnum*, « de banheriis rumpentibus », cit.

¹¹ *Statuta et decreta Communis Genuae* etc., a cura di A.M. VISDOMINI, Bononiae MCDXCVIII, cc. 140 r.-142 r., cap. 88.

sua successiva reimmissione nell'ordinamento genovese nel 1474¹², non mutano la sostanza delle scelte compiute dai legislatori, che possono sintetizzarsi nella competenza lasciata ad una magistratura speciale, formata da cittadini e non da tecnici del diritto, e nella discrezionalità riservata alle supreme cariche dello stato nel valutare l'avvio del procedimento. Si tratta in sostanza di garanzie politiche e di rapidità processuale offerte ai creditori, nella convinzione che in questo modo essi possano essere doppiamente tutelati.

La situazione testé descritta si mantiene fino al 1528, quando le novità politico-costituzionali investono anche il sistema giurisdizionale, apportando cambiamenti di grande rilevanza: sotto la protezione delle armi spagnole, Andrea Doria pone mano ad una ricomposizione della classe nobiliare, consacrandone la funzione egemone attraverso un sistema istituzionale che è stato definito una «repubblica oligarchica». Dopo circa un cinquantennio di sperimentazione e di contrasti, che richiedono l'intervento e la mediazione internazionale, nel 1576, la repubblica oligarchica genovese assume la sua fisionomia istituzionale definitiva, che solo le armi rivoluzionarie, riusciranno, nel 1797, a disgregare¹³.

Tra le regole interne di funzionamento del sistema, che, soprattutto con la breve durata delle cariche e con i controlli *durante munere* e *finito munere*, vuole garantire il ricambio ai vertici dello stato e impedire l'insorgere di regimi monocratici, si inserisce anche il principio che l'aristocrazia debba intervenire nella gestione dello stato fornendo l'apparato burocratico che deve gestire la cosa pubblica.

Oltre che per gli uffici di scarso rilievo politico e pratico, questo principio subisce una macroscopica eccezione proprio ai vertici del sistema giurisdizionale quando, nel 1529, viene creata la Rota civile. Si tratta di un tribunale formato da cinque giuristi dottori forestieri, il quale «*competens sit et esse intelligatur super omnibus et singulis causis, quaestionibus et differentiis ... de quibus sunt et esse consueverunt ... Sp. Officiales mercantiae, bancorum et Gazariae ... ac etiam officiales ruptorum ...*»¹⁴. Le finalità del provvedimento

¹² *Ibidem*, cap. 89, c. 142 v., «*Statutum contrarium praedicto de ruptorum officio*» del 10 febbraio 1429; sul ripristino nel 1474 v. G. FORCHERI, *Doge, governatori, procuratori, consiglieri e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968, p. 153.

¹³ Queste vicende sono state di recente oggetto di un pregevole studio di R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.

¹⁴ *Constitutiones Rotae civilis Genuae 1529*, Archivio Storico del Comune di Genova (ASCG), ms. n. 89, c. 2 v.

sono evidentemente quelle di una migliore qualificazione tecnica dell'apparato giurisdizionale, in conformità con i processi di modernizzazione che già altrove sono stati avviati e ben in linea con le idee di Andrea Doria e dei riformatori genovesi del 1528, tese a garantire alla nobiltà una giustizia tecnicamente ineccepibile, più imparziale e quindi sostanzialmente più sicura. Si eliminano infatti una serie di magistrature speciali che fino ad allora hanno gestito, con procedimenti sformalizzati e limitate garanzie, la giurisdizione in campi vitali per l'economia genovese: l'ufficio di Gazaria si occupava della navigazione, quello di Mercanzia dei rapporti commerciali, quello di Banchi dei negozi di comere, paghe e luoghi del comune, e, per finire, quello dei Rotti era competente per i fallimenti. Rispetto agli altri grandi Tribunali centrali dell'età moderna, la Rota civile genovese nasce con alcune notevoli peculiarità che le hanno dato fama internazionale, e che ancor oggi rendono la sua giurisprudenza di grande interesse per la storia del diritto commerciale. In uno studio ricostruttivo del momento formativo di questo tribunale, attualmente in corso, ho potuto infatti verificare come esso nasca come corte specializzata in materia mercantile, affiancandosi all'apparato giurisdizionale ordinario, e come mantenga le sue prerogative fino alle modifiche statutarie del 1589, quando la sua competenza civile diventa generale. In questo cinquantennio, però, l'impatto di giudici formati nelle scuole di diritto romano con una realtà mercantile fortemente caratterizzata dalle consuetudini, produce risultati di grande interesse teorico. L'introduzione dell'obbligo della motivazione ha consentito la conservazione del patrimonio teorico e pratico elaborato in questi anni. La stampa di una scelta di sentenze *de mercatura*, nel 1582, porterà l'esperienza genovese nel più vasto giro della dottrina e della giurisprudenza europea, recando al tribunale prestigio e fama¹⁵.

Tra le materie che sono state attribuite alla competenza della Rota c'è quella fallimentare, la quale però mostra emblematicamente come l'apertura di credito dei riformatori genovesi verso il nuovo tribunale non sia incondizionata. Torniamo alla legge istitutiva della Rota da cui si evince che le cause di fallimento – e quelle dei banchieri sono ancora poste in particolare evidenza – possono essere di grande rilievo politico ed economico e consigliano una riserva da parte dello stato: la competenza della Rota scatta solo

¹⁵ M. CHIAUDANO, « *Rotae Genuae* » (*Decisiones de Mercatura*), in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, pp. 273-385; M. ASCHERI, *Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur cit.*, II/2: *Neuere Zeit (1500-1800) - Gesetzgebung und Rechtsprechung*, pp. 1153-1154.

quando sussistano due presupposti, la dichiarazione di rottura fatta dal Magistrato degli Anziani e la trasmissione della causa¹⁶. Il Magistrato degli Anziani, che nel 1530, cioè due anni dopo la sua costituzione, sarà sostituito dal Magistrato degli Straordinari che ne assumerà le funzioni, nasce per sollevare il Doge e i Governatori, cioè la magistratura collegiale suprema, da una serie di carichi: tra le competenze degli Anziani c'è quella di investire l'ufficio competente delle « cause e controversie de rotti: il quale ufficio tali questioni e contese decida e termini, e eseguisca le sentenze, del quale si intendano esser legittime, e del tutto sortiscano esecuzione ... »¹⁷. Si mette ben in chiaro, pertanto, che l'intervento della Rota, nei casi di fallimento, è rigorosamente limitato alle fasi finali di decisione e di esecuzione della sentenza.

In periodi di normalità il sistema previsto dalle leggi del 1528 doveva offrire sufficienti garanzie di efficienza, ma, negli anni successivi, gli stretti rapporti finanziari con la Spagna generano situazioni nuove per le quali lo stato è costretto a cercare una diversa soluzione istituzionale. I mancati pagamenti dei crediti spagnoli creano diffuse condizioni di difficoltà, soprattutto fra i banchieri genovesi, e spesso di dissesto: ci sono pure coloro che in queste circostanze imbastiscono speculazioni e frodi, utilizzando a tal fine anche le garanzie processuali e le lungaggini del procedimento rotale. La risposta è in una legge del 1579 che deve risolvere il dilemma per sempre: occorre scegliere tra una magistratura composta di tecnici, che offre garanzie di una giustizia più meditata e, se vogliamo, più razionale, ma che ha gli svantaggi di una procedura più complessa e di tempi più lunghi; o optare per una giustizia che alla rapidità sacrifica un giudizio più ponderato ed in linea con i principi dell'ordinamento. Non è un caso che questa seconda soluzione non preveda gradi di gravame: si può, in ipotesi, avere una sentenza ingiusta, ma almeno sarà stata rapida e non avrà dato modo ai falliti di predisporre ed attuare piani fraudolenti¹⁸. La soluzione preferita è quest'ultima, un sostan-

¹⁶ *Constitutiones Rotae* cit., c. 3 r.

¹⁷ *Le Leggi et Riforme della ... Repubblica di Genova, fatte ... l'anno MDXXVIII*, Pavia MDLXXV, c. 15 r.

¹⁸ *Libro quarto Decretorum dal 1571 al 1615*, Archivio di Stato di Genova (ASG), Biblioteca, ms. 39, cc. 54 r.-59 v., « Institutione del Magistrato de Rotti ». Un'altra copia, con varianti non significative tranne la datazione che è 1573-74, in *Riforme, ordini, bandi*, « Regule Officii Ruptorum », ASCG., ms. 260, cc. 147-160. La citazione è tratta da quest'ultima copia, c. 147: « ... per provvedere in quanto si può al danno che riceve il negozio e tutta la Città dalli molti fallimenti che seguono ... per oviar massimamente alla malitia et fraude di molti, ma perché li buoni ordini e

ziale ritorno all'antico, sotto la spinta dell'onda emozionale e del timore creato dai numerosi fallimenti conseguenti alla bancarotta spagnola. Questa scelta finirà canonizzata negli statuti del 1589, definiti da Santarelli « una delle fonti più cospicue per la storia del diritto fallimentare »¹⁹.

Il testo statutario del 1589 appare tecnicamente molto più organico rispetto ai precedenti: occorre infatti ricordare che esso ha sostituito una compilazione in vigore già dal 1414, di tipica tradizione medievale. In campo fallimentare per la prima volta non si rinviene la menzione della speciale situazione dei banchieri rispetto agli altri operatori economici. Abbiamo visto come ancora nelle leggi del 1528 sopravviva la menzione della categoria: nel 1589 invece non esistono più differenze e particolarità.

Le norme che interessano il fallimento, infatti, sono due: il capitolo 8 del libro I delinea la competenza del nuovo Ufficio dei Rotti, che può procedere, giudicare ed eseguire con procedura sommaria senza che alcun altro magistrato si possa intromettere; solo per l'esecuzione e l'osservanza dell'accordo tra debitore e creditori la sua competenza non è esclusiva, potendo il creditore adire in alternativa il magistrato ordinario. Ha anche funzioni di polizia con la facoltà, ad istanza dei creditori e prima delle dichiarazioni di rottura, di cercar ovunque le scritture, i beni e la stessa persona del fallito. Rimane peraltro fermo l'intervento preventivo del Senato che ha competenza per la dichiarazione di rottura²⁰.

Il capitolo 7 del libro IV specifica in maniera molto dettagliata tutti i vari aspetti dell'istituto fallimentare, confermando la duplice presenza del Senato e del Magistrato dei Rotti²¹.

Non si parla più di banchieri, quindi, e non si parla più neppure di Rota civile che, proprio con questi statuti, è divenuta magistratura ordinaria generale in materia civile. Il nuovo assetto giurisdizionale spiega anche la ra-

leggi nulla giovano senza l'esecuzione, avendo considerato che la inosservanza procede in gran parte dal non esservi Magistrato particolare a ciò deputato che possa subito che occorre un fallimento provvedere a quel che conviene, bisognando prima che agitare dinanzi alla Rota diverse diligenze che si fanno con molto travaglio e tempo nel quale si perde l'occasione. Ci occorrerà che fosse in proposito costituire uno Magistrato proprio e particolare a simili casi ... ».

¹⁹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento* cit., p. 52.

²⁰ *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis nuper reformatorem libri sex*, Genuae MDLXXXIX, pp. 14-15.

²¹ *Ibidem*, pp. 125-135.

gione per cui nella raccolta delle sentenze *de mercatura* stampata nel 1582, la presenza di controversie fallimentari non sia copiosa e si limiti a questioni generali: tutte quelle che riguardano problemi procedurali sono infatti state omesse, in ragione dell'entrata in vigore della nuova normativa emarginatrice della competenza della Rota in materia. Si è detto però come la evoluzione normativa del 1579 sia stata determinata da una situazione economico-sociale contingente e da un diffuso timore che solo un radicale cambiamento, almeno formale, avrebbe potuto esorcizzare. Non deve quindi meravigliare che la Rota, una volta venute a mancare quelle specifiche motivazioni ed in presenza ancora di una diversa situazione politico-sociale, riottenga una certa competenza in materia fallimentare.

Questo accade nel 1632 e segna un momento non secondario delle controversie tra il Senato ed i giudici forestieri, che tocca i suoi punti più rilevanti nell'ambito della giustizia criminale²².

La riforma prodotta in quell'anno recita al primo articolo che le cause che spettano al Magistrato dei Rotti o ad altri magistrati debbono per l'avvenire esser viste, decise e terminate privatamente dalla Rota civile con procedimento sommario, nell'osservanza degli statuti. Il Senato può delegare la causa con dieci voti²³. Il Magistrato dei Rotti non viene soppresso, ma arretra in secondo piano. La parte giurisdizionale viene affidata alla Rota civile, che si muove però quando il Senato, dichiarata la rottura, la investe della causa. Tutti i provvedimenti, cautelari, di polizia e financo criminali passano attraverso l'azione del Senato, che, quando non possa o non intenda occuparsene, può far intervenire il Magistrato dei Rotti. Il ritorno al sistema introdotto dai riformatori del 1528 è quindi soltanto parziale. L'attività della Rota riguarda sostanzialmente la definizione dei punti controversi di diritto, nei quali la competenza di giuristi-dottori forestieri dà certo un maggiore affidamento. Colpisce l'ingerenza e l'invadenza del Senato che, non fidan-

²² R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in *Idee e atteggiamenti sulla repressione penale*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», V (1975), pp. 29-172.

²³ *Propositum Liber ... 1630 usque in 1641*, Biblioteca giuridica «P.E. Bensa», Genova, ms. segn. 92.3.18, 1631 25 novembris, «Propositio de Materia Ruptorum ... reformationes statutorum de decoctis, et de officio Ruptorum, nonnullis ad Rotam civilem transmissis. Lex triennalis». L'approvazione definitiva è del 21 gennaio 1632. Il testo con qualche lieve modifica e con il titolo «Riforme in materia de' Rotti», è stampato in *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Ianuensis*, Genuae MDCLXXXVIII, pp. 333-346.

dosi più dei rispettabili e comuni cittadini che compongono il Magistrato dei Rotti, decide di prendersi direttamente cura anche di questa importante materia. Le ragioni però non sembrano discendere da contingenze economiche particolari ma piuttosto da un processo di concentrazione di poteri, che vede il Senato farsi direttamente garante, nei confronti della oligarchia dominante, della gestione, con valutazioni d'opportunità politica, dei processi civili e criminali socialmente più rilevanti.

Dal quadro sin qui tracciato il rapporto fra la Rota, il fallimento ed i banchieri, gli oggetti cioè della nostra indagine, si possono quindi sintetizzare nel modo seguente: la tradizione medievale della legislazione genovese, che ha riconosciuto in campo fallimentare la posizione di particolare importanza dei banchieri, viene ancora riportata nelle leggi di riforma dello stato nel 1528 e nelle regole costitutive della Rota civile del 1530. Ma è proprio da queste leggi che incomincia a maturare un nuovo atteggiamento dello stato verso la materia fallimentare, con l'accentuazione dell'intervento pubblico nella procedura legata ai dissesti. Specifiche contingenze porteranno, nel 1579, addirittura alla perdita della competenza della Rota in questa materia e all'abbandono del collegamento normativo tra banchieri e fallimento. La ripresa della competenza della Rota, nel 1620, si pone al termine di un percorso che vede la materia fallimentare fortemente connotata dall'ingerenza spesso discrezionale del Senato.

Il periodo tra il 1530 ed il 1573 si segnala pertanto come quello nel quale la Rota civile genovese ha potuto con maggiore libertà esprimere i propri punti di vista ed impostare una giurisprudenza in campo fallimentare: sono proprio alcune significative sentenze di questi anni che risultano raccolte nelle *Decisiones de mercatura* stampate a Genova e Venezia nel 1582 e successivamente più volte ristampate.

Si è già detto come sia probabile che la scelta delle pronunce in materia fallimentare sia stata limitata dalla nuova situazione giurisdizionale che ha emarginato la Rota, ma quelle rimaste sono egualmente significative in quanto pongono in evidenza i principi dell'istituto e le peculiarità genovesi rivisitate, per così dire, da esperti giuristi professionali educati secondo il diritto comune, quali sono i giudici rotali. Alcune di esse, poi, tra le più importanti ed articolate, toccano argomenti legati al mondo dei banchieri, dimostrando come la Rota, in ossequio al dettato della propria legge istitutiva, destini a questo settore un interesse del tutto speciale.

In tema di banca, senza collegamenti con il fallimento, sono particolarmente significative due sentenze: la prima (dec. XXXIX) ricorda il grande rilievo probatorio delle iscrizioni che si trovano nel libro di banco²⁴, mentre la seconda (dec. XXXIV) si diffonde sulle caratteristiche del deposito in rapporto al diritto all'interesse: colui che deposita il proprio denaro ed ottiene dal banchiere un interesse, non può essere accusato di usura; è conforme ad equità, afferma la Rota, che il rischio insito nel deposito di denaro sia compensato da un lucro, soprattutto per chi abitualmente pratici tali operazioni²⁵.

Le decisioni più importanti che coinvolgono banchieri e falliti sono le prime due che aprono la più volte ricordata raccolta a stampa: la prima *decisio* dibatte soprattutto sulla validità probatoria delle scritture dei banchieri durante le fiere, al fine di stabilire, sulla base di tale documentazione, se concedere il diritto di regresso nei confronti dell'originario traente di una lettera di cambio quando il debitore sia fallito (si parla di «*decocti et rupti ut Januenses appellant*»). Nel corso del suo svolgimento la sentenza tocca anche alcuni principi generali relativi al contratto di cambio ed alla figura del mercante, e la sua ricchezza e complessità spiegano perché sia stata prescelta ad aprire il volume stampato nel 1582²⁶. Il fatto controverso ruota intorno ad una lettera di cambio, da scontarsi in una fiera spagnola, rimessa attraverso un intermediario a due operatori genovesi, i quali non possono far fronte agli impegni e falliscono. I creditori richiedono il pagamento della somma e degli interessi agli intermediari, che si oppongono asserendo di essere liberati dal momento in cui hanno passato il credito agli operatori in seguito falliti. Una delle prove a difesa sono gli scartafacci dei banchieri falliti, dai quali si evince che il passaggio c'è stato. La Rota, anche se a maggioranza, e quindi non senza contrasti, dà ragione all'attore, ritenendo che «*qui facit literas cambii nunquam remanet liberatus nisi ipsae literae sint realiter solutae*».

Le scritture fatte nei libri durante la fiera non possono ritenersi probanti finché la stessa non sia conclusa: sono annotazioni fatte *ad memoriam*

²⁴ *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura decisiones, et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), pp. 159-162.

²⁵ *Ibidem*, pp. 147-150. La complessa problematica legata al deposito è stata di recente efficacemente ripresa da U. SANTARELLI, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di Storia del Diritto*, Torino 1984, p. 67 e sgg.

²⁶ *Decisiones* cit., pp. 1-13.

e non sono obbligatorie, in quanto possono essere variate senza problemi. La conseguenza è che esse non inducono pagamento, promessa e novazione: la Rota, sulla scorta della dottrina del Tartagni e di Angelo degli Ubaldi, ritiene che la dichiarazione di futuro pagamento non libera il primo debitore, e il susseguente fallimento del banchiere dà al creditore facoltà di regresso. La dichiarazione di fallimento toglie valore alle annotazioni fatte nei libri, in quanto il decotto è persona di nessun affidamento, e addirittura quasi tutti i testimoni sentiti dai giudici equiparano il fallito al morto. La Rota ritiene che il punto centrale del problema sia proprio nella scarsa credibilità del fallito: se, come dice Baldo, la scrittura è fatta *pro memoria* e non significa pagamento, non può che restare efficace la prima obbligazione. Nella parte finale la sentenza sposta la sua attenzione sul problema del pagamento degli interessi, toccando però temi di grande rilievo teorico generale, con un intreccio di diritto comune e diritto locale.

La prima ragione che convince il tribunale a condannare i convenuti al pagamento anche degli interessi, discende dalla natura stessa del contratto di cambio: una tradizione dottrinale ormai consolidata, a cui la Rota aderisce, lo equipara infatti alla compravendita che, più di altri contratti, richiede comportamenti di buona fede e attenzione alla *utilitas* d'entrambe le parti. La legislazione genovese si è adeguata a questa teoria quando ha concesso, « de stylo et forma regularum Rotae », una esecuzione rapida ed immediata delle sentenze in materia di cambio.

Una seconda ragione che induce la Rota alla condanna agli interessi mostra ancora la convergenza della prassi di un tribunale di un grande emporio mercantile – « ita videtur servari in Rota » – e la tradizione del diritto comune – « quae opinio procedit omnino iure divino, et humano, et est canonizata in scholis, et in palatiis ... ». Si tratta della constatazione dell'esercizio professionale e non occasionale della mercatura da parte degli attori, con la conseguenza che « solito negotiari datur interesse etiam lucri cessantis ». La qualità di mercante emerge anche dalla tenuta delle scritture che attesta la « pluralitas negotiorum ». Non osta la circostanza che, nel caso specifico, sia incerto se l'operazione avrebbe apportato un lucro; si deve infatti presumere che colui che esercita professionalmente la mercatura riesca quasi sempre ad ottenere un guadagno e debba essere risarcito quando questo venga meno: « magis lucrum praesumitur, quam damnum et adversa fortuna ». Sono spunti ripresi da Bartolo, Baldo, Paolo di Castro e da altri grandi maestri del passato che fanno da supporto alle argomentazioni della

Rota, rafforzando e quasi nobilitando una tradizione locale che, pur senza riflettere teoricamente su di essi, li ha già da tempo recepiti.

Questa prima *decisio* della Rota diventa presto essa stessa una *auctoritas* nell'opera famosa sui cambi di un giurista genovese del XVII secolo, Raffaele Della Torre (De Turri). Egli, oltre a parlare del funzionamento delle fiere, si sofferma anche, riprendendo la vecchia tradizione genovese, sulla differenza tra banchieri e mercanti²⁷. Della Torre ricorda che il fallimento di un banchiere in una fiera si ha nel momento in cui lo stesso non riesce a pareggiare le partite creditorie e debitorie. I creditori si spartiscono l'attivo indipendentemente dall'esistenza al di fuori della fiera di posizioni privilegiate o ipotecarie: la conseguenza immediata è che il fallito « tamquam membrum putridum, resecatur a dicta fera »²⁸. Secondo Della Torre è sempre opportuno distinguere come si faceva in passato, i banchieri dai mercanti: i primi si qualificano per la necessaria autorizzazione statale all'esercizio dell'attività bancaria e per la maggior fede prestata alle loro scritture²⁹. L'esemplificazione è tratta proprio dal caso deciso dalla Rota genovese, di cui si è appena detto³⁰. Nel corso della fiera le scritture dei libri dei banchieri possono essere molteplici ma non hanno efficacia. Il Della Torre porta alle sue logiche conseguenze il discorso impostato dalla Rota affermando che una volta finita la fiera e definite le partite « nulla firmior probatio etiam contra tertium ».

La ragione di fondo è la necessaria corrispondenza, per i debiti e i crediti, con i libri degli altri banchieri partecipanti alla fiera, i quali, nel loro insieme, hanno consentito una complessiva quadratura delle operazioni compiute; anche le eventuali controversie vengono immediatamente risolte da uno speciale magistrato di fiera. È questa la ragione, sostiene Della Torre, per cui, qualora correttamente tenuti, a quei libri bisogna prestare maggiore attendibilità di mille testimoni contrari. Tutto questo ovviamente non succede per la scrittura del mercante, la quale, seppure in generale faccia prova contro chi l'ha scritta, non ha la stessa efficacia processuale di quelle dei banchieri³¹.

²⁷ R. DE TURRI *Tractatus de cambiis*, Genuae MDCXXI, p. 219.

²⁸ *Ibidem*, p. 160.

²⁹ *Ibidem*, p. 259.

³⁰ *Ibidem*, p. 264.

³¹ *Ibidem*, p. 265.

Il tema del valore probatorio delle scritture di banco torna anche nella decisione XXXVIII, combinato con la riaffermazione di uno dei principi fondamentali del sistema giuridico vigente e comune ad una vasta area geografica. Di fronte all'opposizione al pagamento di un debito certificato dal cartulario, richiesto dal creditore cessionario di un banco fallito, la Rota decide a favore dell'attore richiedente. La motivazione della sentenza si rifà ad una consuetudine vigente a Napoli, luogo in cui il contratto è stato stipulato – «eo maxime cum in decisoriiis attendantur consuetudines et statuta loci contractus» – la quale consente che ai libri di banco si dia attendibilità anche a favore degli stessi banchieri: di fronte a tali presupposti, che l'attore ha provato con l'esibizione di sentenze napoletane, non si può decidere diversamente, anche se è comune opinione dei dottori che i libri non facciano fede a favore dei banchieri³².

Fallimento, scritture di banchieri e di mercanti, lettere di cambio, sono temi che, intrecciati con la prassi genovese, tornano nella *decisio* II della raccolta giurisprudenziale stampata nel 1582. Siamo, nel fatto, al mancato pagamento di una lettera di cambio da parte del fallito: dopo la dichiarazione ufficiale operata dal Magistrato degli Straordinari c'è la richiesta di rivalsa fatta nei confronti del primo debitore, che, ovviamente, si oppone. C'è grande discussione nella Rota, ma alla fine la sentenza è favorevole agli attori, con la conferma di alcune argomentazioni già riportate nella *decisio* I. Non c'è stata infatti alcuna variazione alla obbligazione originaria, in quanto la novazione richiede un consenso espresso. Ancora una volta soccorre l'autorità di Baldo, il quale afferma che «magnam esse differentiam, an campsor detur pro soluto, vel pro solvendo»: nel primo caso l'obbligazione si trasferisce, nel secondo sopravvive la situazione originaria. Rimane quindi la responsabilità del primo debitore e la Rota giustifica la sua linea giurisprudenziale «ex generali et notoria consuetudine mercatorum Genuae»; estende poi il richiamo consuetudinario dall'emporio genovese ad un ambito più generale ricordando che «mercatorum observantia facit ius»; completa infine questo concetto concludendo che, in tale contesto, i problemi probatori non sussistono in quanto la consuetudine, per essere notoria e generale, «non indiget probationem»³³.

³² *Decisiones* cit., pp. 158-159.

³³ *Ibidem*, pp. 13-21.

Le peculiarità del procedimento fallimentare genovese vengono richiamate in un altro contesto della stessa sentenza, nel momento in cui i convenuti danno una interpretazione restrittiva della competenza del Magistrato degli Straordinari: a loro parere l'errato presupposto di fatto, cioè una situazione di insolvenza non effettiva, rende inefficace il decreto di dichiarazione del fallimento, in quanto qualsiasi provvedimento del Principe «intelligitur semper salva veritate et si preces veritati nitantur». La conseguenza da trarre è che non si può per decreto rendere rotto o latitante chi effettivamente non lo sia, ma solo dichiarare una situazione di fatto che, qualora si provi non vera, non deve portare pregiudizio ai terzi. La Rota però non accetta tale interpretazione, potenzialmente pericolosa: il decreto di rottura, replicano i giudici, può perdere la sua efficacia solo in presenza di una contraria prescrizione dell'autorità superiore (cioè del Senato), in quanto gli Straordinari hanno operato nel pieno rispetto della propria competenza e delle regole procedurali che li reggono: sta a loro, infatti, dichiarare se e quando qualcuno sia fallito e, «ex facto sequitur iuris dispositio, quae ligat omnes». La ritualità del procedimento e l'efficacia generale del provvedimento non possono pertanto essere messe in discussione, soprattutto da un tribunale di inferiore rango istituzionale: solo il Senato potrebbe intervenire, e vedremo più oltre, in un'altra pronuncia fallimentare della Rota, un esempio di tale intromissione³⁴.

Emerge dalle sentenze fin qui esaminate come tenda a consolidarsi una giurisprudenza costante del tribunale rotale che consente ai creditori di lettere di cambio di evitare le conseguenze del fallimento. In questo senso la *decisio* VIII afferma che il passaggio dei beni dal fallito ai creditori non reca pregiudizio a chi intenda rivolgersi direttamente ai primi scrittori della lettera di cambio, evitando in tal modo che il credito sia di necessità inserito nel fallimento.

I banchieri sviluppano, però, delle forme di difesa per tutelarsi dalla rivalsa, e la *decisio* X ci mostra un esempio di non accettazione delle lettere di un fallito³⁵. Questa prassi si consolida col tempo, e Raffaele Della Torre, alla metà del Seicento, ricorda che, per evitare spiacevoli conseguenze, i «prudentes campsores» scrivono sul dorso della lettera di averla ricevuta ma non accettata, ed in tal modo si precostituiscono una inoppugnabile prova della propria estraneità al negozio³⁶.

³⁴ *Ibidem*, p. 21.

³⁵ *Ibidem*, pp. 55-57.

³⁶ R. DE TURRI *Tractatus de cambiis* cit., p. 505.

In un'altra sentenza (dec. XCI) la Rota sancisce la responsabilità solidale del socio che ha sottoscritto la lettera di cambio insieme al fallito: il principio non è nuovo, ma questa pronuncia si segnala per la presenza del Senato al posto del Magistrato degli Straordinari nella fase dichiarativa del fallimento. Anche se legislativamente previsto, non è chiaro, nel caso di specie, il motivo del ricorso al Senato invece che agli Straordinari: alla suprema magistratura dello stato si rivolgono i creditori per ottenere la dichiarazione di rottura; il figlio del fallito per sottrarre alla procedura i beni ritenuti parte di un fedecommesso; ed infine la moglie del fallito per la salvaguardia dei suoi diritti dotali. Alla fine è la Rota, «in cuius arbitrium positum est», a pronunciare la sentenza della causa a lei delegata dal Senato. Tra le parti in causa ci sono componenti di alcune grandi famiglie, come gli Spinola ed i Pallavicino, ma non ci sentiamo di asserire che l'intervento del più alto potere politico genovese sia derivato dal prestigio di questi nomi³⁷.

In un'altra sentenza, del cui contenuto parleremo più oltre e che non riguarda né banchieri né lettere di cambio (dec. CVII), appaiono contemporaneamente Magistrato degli Straordinari e Senato, il primo a dichiarare la rottura ed il secondo a immettere i creditori nel dominio dei beni del fallito³⁸.

La norma rimane però l'intervento del Magistrato degli Straordinari, come si evince dalla decisione LVII: nel contrasto tra un creditore che intende non entrare nel concordato effettuato in Inghilterra con altri creditori, il debitore fa presente che l'accordo è stato avallato dagli Straordinari. La Rota non ritiene però di accettare i termini dell'accordo, poiché non è stato sufficientemente provato che esso sia effettivamente avvenuto in Inghilterra: rimane però confermata dalla sentenza la competenza degli Straordinari che, oltre ad occuparsi della dichiarazione di fallimento, hanno anche la possibilità di sancire e far eseguire l'accordo raggiunto dai creditori per la divisione dei beni del dissestato³⁹.

È necessario, infine, ricordare alcune sentenze che, pur non riferendosi all'attività bancaria, servono a completare il quadro sulla giurisprudenza della Rota in tema di fallimento, e a porre ancora in luce alcuni aspetti legati al diritto locale e alla tradizione del diritto comune.

³⁷ *Decisiones* cit., pp. 220-225.

³⁸ *Ibidem*, p. 246.

³⁹ *Ibidem*, pp. 177-178.

Tipicamente legata ad una situazione locale è la decisione LXXXIII, che introduce una sottile questione riguardo all'entrata nell'attivo fallimentare anche dei luoghi di San Giorgio, cioè dei titoli del debito pubblico genovese. Un figlio ha venduto alcuni luoghi appartenenti al padre fallito e, alla richiesta di restituzione del ricavato, oppone l'esistenza di un decreto che rende tali cespiti privilegiati e non aggredibili dai creditori. Costoro rispondono sostenendo che tutte le disponibilità del rotto diventano automaticamente dei creditori: la persona del debitore ha perso infatti qualsiasi credibilità ed affidabilità «... in civitate maxime mercaturae dedita ubique suspectos videntur habuisse et fraudatores ...», ed i legislatori si sono preoccupati di tutelare nel modo più pieno i creditori. Si impone quindi, sulla base della tradizione del diritto comune, l'equiparazione fallito-frodatore; la conseguenza è che colui che contratta beni che sono divenuti dei creditori, all'insaputa o con l'opposizione di costoro, commette il reato di furto. Quanto ai titoli del debito pubblico sono privilegiati in quanto tali, ma una volta trasfusi in denaro rientrano nel dominio dei creditori. La Rota non prende in considerazione i risvolti penalistici introdotti con l'accento al reato di furto, ma la sua decisione favorisce i creditori⁴⁰.

Abbiamo appena accennato all'accostamento fallito-frodatore-ladro, che richiama la durezza della legislazione medievale contro chi non sia in grado di far fronte ai propri obblighi. Sono luoghi comuni che la dottrina e la giurisprudenza commercialistica riprendono dai loro grandi predecessori come Bartolo e soprattutto Baldo.

In un'altra sentenza (dec. XVII), di fronte al goffo tentativo di accreditare presso la Rota che la consuetudine di Messina costringe i creditori ipotecari ad accedere all'accordo fatto dalla maggior parte degli altri creditori, c'è un rigetto dell'istanza: la frode del fallito viene reputata esistente sulla base di congetture e presunzioni, «cum contra decoctores omnis coniectura fraudis crescat». La citazione viene tratta da Baldo, confortato da Caccialupi e da Boerio, e lo stesso Stracca, citato come l'autorità più moderna, afferma «ex mente Baldi ubi supra, valere consequentiam, est decoctor ergo fraudator»⁴¹.

Su questi temi la Rota si ritrova a decidere in un altro caso e stabilisce che un contratto, stipulato entro quindici giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve considerarsi simulato (dec. CLXXXIV). La sentenza è data a

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 209-211.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 96-99.

termini di una norma statutaria genovese, ma non si tratta in questo caso di una peculiarità locale: ad una delle tante obiezioni del convenuto si risponde che « dicta doctrina non habet locum in praesenti causa, quia tam de iure communi quam statutario contra alienata in fraudem creditorum datur actio creditoribus indistincte et generaliter »⁴².

Una decisione⁴³ poi ribadisce chiaramente che i contratti dei falliti sono nulli se fatti in pregiudizio dei creditori (dec. CXXXI).

Il favore per i creditori è pieno e discende quindi in perfetta sintonia dalle norme locali e dal diritto comune. In un'altra sentenza, che abbiamo altrove richiamato (dec. CVII), la richiesta del creditore di ottenere il pagamento prima ancora che il debito sia venuto a scadenza si appoggia sulla dichiarazione di rottura fatta dagli Straordinari e su un altro decreto del Senato che ha passato ai creditori la proprietà dei beni del debitore. La Rota, però, pur concedendo parere favorevole « iuxta formam decretorum Genuae », non si lascia sfuggire l'occasione per ribadire che « id quod adiuvari quoque videtur dispositione iuris communis, qua omne subsidium fallitis, et decoctis videtur denegari ... »⁴⁴. Con questa sentenza significativa degli orientamenti del Tribunale genovese, si conclude il panorama sulla giurisprudenza della Rota in tema di fallimento e di banchieri, ed è forse opportuno trarre da tutto il discorso sin qui fatto alcune conclusioni.

Nella prima parte di questa relazione ho ricostruito le fasi salienti della legislazione genovese in tema di banchieri e falliti, sforzandomi di rilevare le strette connessioni tra diritto e situazioni politiche contingenti. Il collegamento tra attività bancaria e fallimento, che ancora nelle leggi del 1528 ha marcato un discrimine tra la disciplina prevista per i banchieri rispetto agli altri operatori economici, perde significato nelle riforme successive, a cominciare dal 1579 e 1589. L'intervento del Senato nella materia fallimentare si fa sempre più esteso, in linea con una generale tendenza della repubblica oligarchica di non delegare campi delicati e socialmente rilevanti a magistrature tecniche, non sempre controllabili, come le Rote. Nel 1620 il sistema è perfezionato: i poteri di iniziativa, le misure cautelative, di polizia e di esecuzione al Senato, le decisioni dei punti controversi di diritto alla Rota.

⁴² *Ibidem*, pp. 331-335.

⁴³ *Ibidem*, pp. 265-266.

⁴⁴ V. *supra*, nota 38.

In questo quadro politico-istituzionale che ne condiziona l'azione, la giurisprudenza rotale si qualifica in rapporto alla tradizione giuridica locale, alle consuetudini mercantili ed al diritto comune. Attraverso questi tre poli, che interagiscono tra loro di continuo, la pratica dell'emporio genovese viene elevata a livelli di più generale elaborazione tecnica, e si chiariscono così alcune direttrici del formarsi della nuova scienza del diritto commerciale. I risultati raggiunti in campo fallimentare aprono quindi uno spiraglio per capire le ragioni della rinomanza assunta in seguito dalle *decisiones de mercatura*.

La tradizione giuridica locale non appare di particolare rilevanza quando si riferisce alle magistrature che, in misura diversa, hanno parte nel procedimento fallimentare: il Senato o gli Straordinari, come il Principe della tradizione giuridica medievale, non pongono con i propri provvedimenti difficoltà interpretative, per la facilità di trovare contatti e riferimenti nel diritto comune. Sono invece gli stessi oggetti delle cause portate alla decisione della Rota, soprattutto i problemi delle fiere, dei banchieri e delle lettere di cambio, che consentono ai giudici di fare chiarezza e operare, con sentenze spesso molto lunghe ed articolate, tentativi di sistemazione in materie che sono le espressioni più tipiche delle prevalenti esperienze economiche che la repubblica genovese sta vivendo nel XVI secolo.

Sono queste stesse materie, certo nate da una matrice locale, che non possono essere ristrette da una legislazione troppo particolaristica. Le fiere si tengono in Francia, in Spagna, ed ecco emergere prepotente la consuetudine mercantile, talvolta detta genovese, ma per lo più senza alcuna qualificazione, che si propone come fonte privilegiata per la nuova scienza che cerca le proprie connotazioni teoriche: se da una parte in una sentenza si afferma che le *regulae Rotae*, cioè le norme del funzionamento interno del tribunale, devono essere interpretate in modo da ledere il meno possibile il diritto comune (dec. X), altrove (dec. VIII) si afferma che una certa soluzione deve essere assunta « *secundum communem stylum et consuetudinem mercatoriam* », dal momento che « *is stylus et consuetudo mercatorum attendi omnino debet in his causis mercantilibus licet fere de iure communi aliter esse dicendum* »⁴⁵. La tradizione del diritto comune non rimane però estranea alla formazione di questo nuovo complesso scientifico, e la circostanza sarebbe parsa strana trattandosi di elaborazioni provenienti da giuristi di scuola romanistica. Il recupero delle vecchie dottrine da adattare alle

⁴⁵ *Decisiones* cit., rispettivamente a p. 56 e p. 51.

nuove esigenze pratiche e scientifiche, già tentato con diversi fini e risultati almeno da Santerna e Stracca, avviene attraverso un uso, spesso ridondante, di citazioni dottrinali: la tradizione locale e la consuetudine mercantile associate al diritto romano ed agli antichi autori consentono alla nuova scienza di trovare agganci ed appoggi teorici. Come per l'assicurazione, per il contratto di cambio o per il deposito, le dottrine dei giudici rotali non sono originali ma hanno il merito di adattarsi a casi concreti, sorti dalla pratica della loro epoca. I debiti maggiori, come si è già detto, sono verso Baldo, un autore che meriterebbe certo maggiore attenzione e studio da parte degli storici del diritto, mentre Stracca, che pur ha scritto un trattatello sul fallimento, è relativamente poco utilizzato. La ragione, oltre che nella scarsa originalità dell'autore, sta, a mio parere, nel fatto che lo stesso è molto più legato di quanto si pensi alla realtà locale che descrive, ed Ancona non è in questo periodo uno dei più importanti centri della vita economica italiana.

Certo diverso è il caso della giurisprudenza del tribunale genovese: pur limitato dal fatto di produrre casistica, esso esprime una forte vocazione sovranazionale che sarà la ragione della sua fortuna nella futura scienza del diritto commerciale.

INDICE

| | | |
|---------------------|------|---|
| Presentazione | pag. | 7 |
| Tabula gratulatoria | » | 9 |

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

| | | |
|---|---|-----|
| Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria | » | 13 |
| Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | » | 57 |
| Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento | » | 65 |
| Il diritto genovese e la Sardegna | » | 113 |
| I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio | » | 123 |
| Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo | » | 141 |
| Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi | » | 159 |
| Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese | » | 171 |
| Statuti e riformazioni | » | 193 |
| Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri | » | 209 |
| Celesterio Di Negro | » | 219 |
| Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà | » | 225 |

| | |
|--|----------|
| Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo | pag. 239 |
| Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo | » 251 |
| Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco | » 263 |
| La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza | » 273 |
| Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese | » 283 |
| L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288 | » 291 |
| Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine | » 317 |
| Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu | » 329 |
| La normativa comunale in Italia in età fredericiana | » 341 |
| Sui più antichi statuti del ponente ligure | » 359 |
| Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui | » 365 |
| Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali | » 375 |
| L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno | » 381 |
| Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale | » 395 |
| Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo | » 409 |
| Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese | » 417 |
| L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova | » 427 |
| La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo | » 439 |

| | |
|--|----------|
| Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi | pag. 447 |
| Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale | » 453 |
| La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna | » 461 |
| Alderano Mascardi | » 473 |
| Giovanni Maurizio | » 477 |
| Il diritto ed una "filosofia della storia patria" | » 481 |
| Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato | » 487 |
| <i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia | » 495 |

Diritto canonico medievale

| | |
|--|-------|
| Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269) | » 509 |
| Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita | » 519 |
| La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione | » 547 |
| Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi | » 575 |
| La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34 | » 595 |
| Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham » | » 605 |

| | |
|---|----------|
| Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i> | pag. 617 |
| The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages | » 635 |
| Tracce della cultura canonistica a Vercelli | » 651 |
| Il diritto canonico: il Medioevo | » 663 |
| Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale | » 685 |
| La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale | » 697 |
| Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni | » 709 |

Scienza e pratica commerciale e marittima

| | |
|--|-------|
| Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere | » 751 |
| Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia | » 785 |
| L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX | » 827 |
| Le assicurazioni marittime | » 869 |
| Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova | » 883 |
| Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age | » 903 |
| The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance | » 915 |

| | |
|--|----------|
| Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII) | pag. 933 |
| Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno | » 945 |
| I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna | » 971 |
| Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi | » 987 |
| Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale | » 1005 |
| Alle origini delle società mutue | » 1013 |
| Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese | » 1033 |
| Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco | » 1047 |
| Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo | » 1067 |
| Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones | » 1081 |
| Statuti, diritto comune e processo mercantile | » 1103 |
| Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo | » 1117 |
| La storiografia del diritto marittimo | » 1131 |
| Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova | » 1143 |
| Assicurazione e finzione | » 1167 |
| La giustizia mercantile | » 1173 |

| | |
|---|-----------|
| Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna | pag. 1191 |
| Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna | » 1199 |
| Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law | » 1211 |
| Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti | » 1231 |
| Note per una storia dell'assicurazione in Italia | » 1245 |
| La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | » 1257 |
| Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri | » 1273 |
| Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio | » 1277 |
| Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione | » 1283 |
| I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione | » 1293 |
| Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno | » 1307 |
| Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes | » 1315 |
| Brevi note storiche sul fallimento | » 1327 |
| Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio | » 1337 |
| Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna | » 1349 |

Avvocatura e notariato

| | |
|--|--------|
| La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca | » 1361 |
| Il notaio nella storia giuridica genovese | » 1377 |

| | |
|--|-----------|
| Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna | pag. 1391 |
| A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa | » 1401 |
| La professione e la cultura del notaio parmense | » 1409 |
| Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino | » 1417 |
| A proposito di una storia del notariato francese | » 1427 |
| Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime | » 1431 |
| Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale | » 1441 |
| Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile | » 1455 |
| Il notaio e la città | » 1465 |
| La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna | » 1469 |
| Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni | » 1479 |



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo